D.M. n. 5153/1558

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in particolare, l'articolo 157.1;

Visto il decreto ministeriale 152/bis del 28 marzo 2012 che adotta il sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale del Ministero degli affari esteri;

Considerato che l'articolo 157.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, prevede che per il personale a contratto a legge locale sia utilizzato il sistema di valutazione del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Ritenuto che, per tenere compiutamente conto della performance individuale, debbano essere primariamente considerati i risultati dell'applicazione del suddetto sistema di valutazione;

Ritenuto che è necessario tenere conto, nell'attribuzione del trattamento accessorio, delle circostanze particolari che possono avere reso più gravosa la prestazione lavorativa nonché di prestazioni lavorative eccezionalmente positive;

Ritenuto che gli incrementi del trattamento accessorio derivanti dalle suddette situazioni devono essere limitate al personale a tempo indeterminato, per le seguenti ragioni:

- il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce, all'articolo 17, che le disposizioni del titolo III, rubricato "Merito e premi", "*recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa*";
- il medesimo decreto legislativo stabilisce, all'articolo 18, comma 1, che "*Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera";*
- la valorizzazione e la crescita professionale dei dipendenti, nonché l'utilizzo della premialità al fine di migliorare la produttività e la qualità della prestazione lavorativi, appaiono realizzabili unicamente in un contesto di continuità di rapporto lavorativo;

Considerato che il trattamento accessorio è strutturalmente connesso al conseguimento di obiettivi adeguatamente comunicati e definiti in sede di programmazione annuale delle attività e che il personale assunto con contratto a tempo determinato di durata semestrale non partecipa, per ragioni legate alla propria collocazione temporale nel ciclo lavorativo, alla fase di definizione degli obiettivi individuali né è in condizione di contribuirvi per l'intero arco di riferimento;

Considerato che il riconoscimento del trattamento accessorio in favore di soggetti che non hanno concorso alla definizione e al perseguimento degli obiettivi annuali si porrebbe in contrasto con la finalità premiale e selettiva dell'istituto;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 157.1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il trattamento economico accessorio non può superare il 15% della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale;

Sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati in data 9 aprile 2026;

Sulla proposta del Direttore generale per le risorse e la formazione

DECRETA

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi

1. Il presente decreto disciplina le modalità di computo del trattamento economico accessorio attribuito al personale a contratto con contratto a tempo indeterminato disciplinato dalla legge locale ai sensi dell'articolo 157.1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2 – Componenti del trattamento economico accessorio

1. Lo stanziamento complessivo attribuito per legge all'attuazione dell'articolo 157.1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è suddiviso come segue:

a) l'85% è destinato al computo del trattamento di cui agli articoli 3, 4 e 5;

b) il restante 15% è destinato al computo dell'indennità di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 3 –Trattamento accessorio base

1. Per tutti i beneficiari, il trattamento accessorio base è pari a una quota della retribuzione base individuale corrispondente al rapporto tra lo stanziamento destinato

alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e la somma delle retribuzioni annue base individuali dei beneficiari. Il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta in altra valuta è calcolato secondo il rapporto fisso di ragguaglio di cui all'articolo 157, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Per ciascun dipendente il trattamento accessorio base è computato secondo i seguenti parametri:

a) dieci decimi del trattamento teorico base, in caso di valutazione pari a 100;
b) nove decimi del trattamento teorico base, in caso di valutazione compresa tra 99,9 e 99,5;
c) otto decimi del trattamento teorico base, in caso di valutazione compresa tra 99,4 e 98;
d) sette decimi del trattamento teorico base, in caso di valutazione compresa tra 97,9 e 90;
e) sei decimi del trattamento teorico base, in caso di valutazione compresa tra 89,9 e 85;
f) cinque decimi del trattamento teorico base, in caso di valutazione compresa tra 84,9 e 80;
g) due decimi del trattamento teorico base, in caso di valutazione compresa tra 79,9 e 75;
h) in caso di valutazione inferiore a 75, il trattamento di cui al presente articolo non spetta.

Art. 4 – Prestazione individuale eccezionalmente positiva

1. Per gli impiegati a tempo indeterminato che conseguono una valutazione individuale pari a 100 e che si sono distinti per una prestazione eccezionalmente positiva, il trattamento accessorio base di cui all'articolo 3 è maggiorato del 30%, sulla base di una relazione motivata del funzionario competente per la valutazione.

2. La maggiorazione del premio individuale può essere attribuita a un numero di dipendenti non superiore al 20% del totale degli impiegati a tempo indeterminato in servizio nel corso dell'anno in ciascun ufficio. In ogni caso, la maggiorazione può essere attribuita ad almeno un dipendente a tempo indeterminato per ufficio.

Art. 5 – Adeguamento dei trattamenti accessori base alle risorse disponibili

1. I trattamenti accessori base individuali calcolati ai sensi degli articoli 3 e 4 sono adeguati in modo proporzionale per ciascun impiegato, in modo da rispettare il limite dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 6 – Indennità per attività comportanti disagi o specifiche responsabilità

1. Agli impiegati a tempo indeterminato i cui compiti hanno comportato disagi, rischi, frequenti contatti con il pubblico, l'assunzione di specifiche responsabilità, la frequente partecipazione a eventi o il ricorrente espletamento di mansioni fuori dall'orario di servizio è riconosciuta un'indennità aggiuntiva pari al 15% del trattamento accessorio base teorico di cui all'articolo 3, comma 1, nei limiti della quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. L'indennità aggiuntiva di cui al presente articolo può essere attribuita a un numero di dipendenti non superiore al 60% del totale degli impiegati a tempo indeterminato in servizio nel corso dell'anno presso ciascun ufficio. In ogni caso, l'indennità aggiuntiva può essere attribuita ad almeno un dipendente a tempo indeterminato per ufficio.

3. Il ricorrere di una o più situazioni di cui al comma 1 è motivato sulla base di una relazione del funzionario competente per la valutazione e comprovato da ordini di servizio o idonea documentazione.

Art. 7 – Performance organizzativa e giorni di presenza

1. La somma delle componenti del trattamento risultanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 è riparametrata per ogni impiegato proporzionalmente a:

a) performance organizzativa annuale della sede di servizio, determinata secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) giorni di presenza effettivi dell'impiegato computati secondo i medesimi criteri utilizzati per il computo del fondo risorse decentrate del personale a contratto a legge italiana.

Art. 8 – Limite del 15% della retribuzione annua base

1. Il trattamento accessorio individuale totale che, a seguito dell'applicazione dell'articolo 7, supera il 15% della retribuzione annua base del dipendente è ridotto in modo da rispettare tale limite.

Art. 9 – Riparametrazione finale dei trattamenti accessori

1. Le quote dello stanziamento non utilizzate a seguito dell'applicazione degli articoli 6, 7 e 8 sono distribuite in misura proporzionale al trattamento accessorio di ciascun dipendente, risultante dall'applicazione dell'articolo 7, tra i dipendenti che non si trovano nella situazione di cui all'articolo 8.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'anno 2026.

2. Entro dodici mesi dalla prima applicazione, l'Amministrazione potrà procedere, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, alla verifica della sua attuazione.

3. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

IL MINISTRO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONIO TAJANI

In Data/On Date:
giovedì 14 maggio 2026 18:50:17